

"CONCETTO" E "DIRITTO" DI PRIVACY

dott.ssa Paola Gobbi

paolagobbi64@yahoo.it

⊕ **TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DEFINIZIONI DI PRIVACY**

autore	anno	definizione	parole-chiave
<u>Brandeis</u> <u>Warren</u>	1890	<i>diritto di essere lasciati soli (o in pace)</i>	diritto, solitudine
<u>Westin</u>	1967	<i>temporaneo distacco ... della persona dalla società, ... in una condizione di anonimata o riservatezza</i>	distacco, anonimata, riservatezza
<u>Schoeman</u>	1984	<i>stato o condizione di accesso limitato ad una persona</i>	limitazione dell'accesso
Scoglio (a cura di)	1985	<i>proprietà sull'informazione personale</i>	informazione (proprietà su)
<u>Hans</u> <u>Jonas</u>	1987	<i>diritto di non sapere</i>	diritto, non sapere
<u>Friedman</u>	1990	<i>tutela delle scelte di vita contro ogni forma di controllo pubblico e di <u>stigmatizzazione sociale</u></i>	tutela scelte di vita
<u>Westin</u>	1992	<i>diritto dell'individuo di scegliere quello che è disposto a rivelare agli altri</i>	diritto, scelta di rivelare
Devoto - Oli	1995	<i>ambito gelosamente circoscritto della vita personale e privata</i>	vita privata
<u>Rodotà</u>	1995	<i>insieme di azioni, comportamenti, opinioni, preferenze, informazioni personali su cui l'interessato intende mantenere un controllo esclusivo</i>	informazioni personali, (controllo su)
<u>Rodotà</u>	1995	<i>diritto di escludere dalla propria vita privata una determinata categoria di informazioni</i>	diritto, informazioni (esclusione di)
<u>Rodotà</u>	1995	<i>diritto di controllare il flusso di informazioni riguardanti una persona, sia in entrata che in uscita</i>	diritto, informazioni (controllo di)
<u>Rodotà</u>	1995	<i>diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni e di determinare le modalità di costruzione della propria sfera privata</i>	diritto, informazioni (controllo di), sfera privata

ANNO	DEFINIZIONE	AUTORE	RIF. BIBLIOGRAFICO
1890	Diritto a essere lasciato solo	Warren SD, Bradeis LD	The Right to Privacy, in "Harvard Law Review", pp 193 sgg
1970	Diritto a controllare l'uso che altri fanno delle informazioni che mi riguardano	Westin AF	Privacy and Freedom, Atheneum, New York , pp 7 sgg
1990	Diritto a poter effettuare le proprie scelte di vita al riparo dal controllo pubblico e dalla <u>stigmatizzazione sociale</u>	Friedman LM	The Republic of Choice. Law, Authority and Culture, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), p. 184
1990	Diritto alla libertà delle proprie scelte esistenziali	<u>Rigaux F</u>	La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Bruylant, Bruxelles-Paris, p. 167
1995	Diritto a mantenere il controllo delle proprie informazioni e di determinare liberamente le modalità di costruzione della propria sfera privata	<u>Rodotà S</u>	Tecnologie e diritti, Il Mulino, Bologna, p. 122
2000	Diritto a non essere semplificato, trasformato in oggetto, valutato fuori dal contesto	Rosen J	The Unwanted Gaze. The Destruction of Privacy in America. Random House, New York, p. 20

LA STORIA DELLA PRIVACY

- Medioevo : necessità all'isolamento e disgregazione della società feudale
- 1800 : rivoluzione industriale ed affermazione della borghesia
- 1900: estensione del diritto alla classe operaia, attraverso strumenti giuridici

Stati Uniti

- 1800 : incremento demografico
- 1900 : esplosione delle invenzioni tecnologiche
- 1890: passaggio dal concetto di *privacy* (*common law*) al diritto di *privacy* - Warren e Brandeis
- il diritto di *privacy* è sostenuto dal principio dell'inviolata personalità, non da quello della proprietà privata
- 1903-1966: 331 sentenze in materia di *privacy*, quasi tutte riferite al controllo dell'individuo sulla comunicazione ad altri di pensieri, parole ed immagini

Italia

- 1865 : unificazione giuridica ed amministrativa
debolezza della garanzia costituzionale , visione paternalistica dello Stato
- 1947: nuova Costituzione dello Stato repubblicano
- 1970 - 1980: periodo di massima promulgazione di legislazione riformista
influsso della normativa europea e comunitaria sul diritto italiano

IL PASSAGGIO DAL "CONCETTO" AL "DIRITTO" DI PRIVACY

Quali sono i punti fondamentali relativi alla tutela della privacy che debbono necessariamente essere tradotti negli strumenti legislativi?

- la privacy si impone come diritto fondamentale, quindi rientrante nella sfera dei diritti inviolabili della persona;
- la privacy si specifica come diritto all'autodeterminazione informativa e, più precisamente, come diritto a determinare le modalità di costruzione della sfera privata nella loro totalità;
- la privacy è "l'elemento costitutivo della cittadinanza dell'età elettronica e quindi la sua definizione, per lungo tempo legata unicamente al diritto di essere lasciato solo, si dilata e si volge verso l'idea di una tutela globale delle scelte di vita contro ogni forma di controllo pubblico e di stigmatizzazione sociale, in un quadro caratterizzato dalla libertà delle scelte esistenziali e politiche" (Rodotà)

Quali sono le strategie di tutela che devono trovare spazio nella normativa relativa alla privacy?

- il "diritto di accesso" a tutte le informazioni che ci riguardano;
- il "diritto di opposizione" a determinate forme di raccolta e di circolazione delle informazioni;
- il "diritto di non sapere", specificazione del diritto di opposizione;
- il "principio di finalità", che condiziona la legittimità della raccolta delle informazioni personali alla preventiva comunicazione all'interessato dei modi in cui verranno utilizzate le informazioni raccolte;
per categorie di dati particolarmente sensibili, il principio stabilisce che l'unica finalità ammissibile sia quella dell'interesse della persona considerata;
- il "diritto all'oblio", prevedendo che talune categorie di informazioni debbano essere distrutte, o conservate solo in forma aggregata e anonima, una volta che sia raggiunta la finalità per la quale erano state raccolte o dopo che sia trascorso un determinato periodo di tempo.

I diritti dell'interessato (art. 7 Codice)

Posso verificare se un soggetto detiene informazioni che mi riguardano?

Si.

Posso chiedere senza particolari formalità conferma dell'esistenza o meno di dati personali sulla mia persona.

Posso rivolgermi direttamente alla società che ha inviato una pubblicità indesiderata, al datore di lavoro alla banca o assicurazione, all'ente pubblico o a chiunque altro custodisca informazioni sul mio conto.

I diritti dell'interessato (art. 7 Codice)

Posso sapere dove sono stati raccolti i miei dati ed il loro contenuto?

Si.

Posso esercitare il diritto di accesso ai dati personali e chiedere di conoscere dove sono state raccolte alcune informazioni personali di mio interesse o tutte quelle che mi riguardano, e conoscerne il contenuto.

E' un mio diritto ricevere una risposta senza ritardo.

I diritti dell'interessato (art. 7 Codice)

Posso controllare il loro utilizzo?

Si.

E' un mio diritto ottenere altre informazioni utili per comprendere come sono trattati i miei dati, come vengono utilizzati, con quali particolari elaborazioni, per quali scopi e se è stato manifestato, quando è necessario, il consenso "informato".

I diritti dell'interessato (art. 7 Codice)

Posso ottenere la correzione dei miei dati?

Si.

Con la stessa o con una successiva richiesta ho diritto di ottenere gratuitamente la correzione, l'aggiornamento e, se ho un interesse, la loro integrazione.

I diritti dell'interessato (art. 7 Codice)

Posso oppormi alla pubblicità indesiderata?

Si.

Se ricevo brochure pubblicitarie, offerte promozionali, comunicazioni commerciali, e mail indesiderate, ecc., posso sempre oppormi gratuitamente all'utilizzazione dei dati che mi riguardano, anche nel caso abbia espresso in precedenza un consenso.

Posso rivolgermi al soggetto che ha inviato la comunicazione chiedendo di porre fine al trattamento dei dati e di non usarli più per invii postali, messaggi e chiamate.

I diritti dell'interessato (art. 7 Codice)

I dati trattati illecitamente vanno cancellati?

Si.

Se i dati sono trattati in violazione di legge ho il diritto di ottenerne gratuitamente la cancellazione o il "blocco" o la loro trasformazione in forma anonima.

I diritti dell'interessato (art. 7 Codice)

Anche le pubbliche amministrazioni
devono assicurare trasparenza?

Si.

Anche i ministeri, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici devono consentirmi l'esercizio dei diritti attribuiti dalla legge.

cfr: leggi n. 241/1990 e n. 127/1997
"Trasparenza e semplificazione dell'attività
della pubblica amministrazione"

IL DIRITTO DI PRIVACY IN ITALIA: GLI ANTEFATTI LEGISLATIVI



FONTE	DATA	NUMERO	TITOLO
Costituzione	22 dicembre 1947		Costituzione della Repubblica Italiana
D.P.R.	10 gennaio 1957	3	Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Legge	20 maggio 1970	300	Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge	8 aprile 1974	98	Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni
Legge	22 maggio 1978	194	Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
Legge	23 dicembre 1978	833	Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
D.P.R.	20 dicembre 1979	761	Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali
Legge	5 giugno 1990	135	Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS
Legge	15 febbraio 1996	66	Norme contro la violenza sessuale

Lo statuto dei lavoratori, 1970

L'art. 4, pur risultando obsoleto nell'individuazione delle tecnologie (*"E' vietato l'uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori"*), sancisce il principio che la vigilanza, ancorché necessaria nell'organizzazione produttiva, va mantenuta in una dimensione umana e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua ed elastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro.

Lo statuto dei lavoratori, 1970

L'art. 5 dello statuto vieta espressamente al datore di effettuare accertamenti sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Gli accertamenti sanitari per i dipendenti sono regolati da apposita legislazione (es: prevenzione delle malattie trasmissibili per via ematica, idoneità all'assunzione, controlli periodici per lavoratori a rischio).

E' ribadito il principio che la raccolta di dati sensibili, cioè di natura sanitaria, può essere effettuata solo in base a finalità definite dalla legge, da parte di personale apposito (medico fiscale, medico competente, medico curante).

Lo statuto dei lavoratori, 1970

L'art. 6 vieta le visite personali di controllo sul lavoratore da parte del datore, fuorché siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale.

“L'indispensabilità delle visite deve essere intesa quale assoluta necessità, vale a dire come estrema ratio in relazione alla qualità dei beni da tutelare e alla impraticabilità di mezzi alternativi di controllo o di sistemi preventivi, anche indiretti, mediante incentivazioni o disincentivazioni collettive.

Il limite della salvaguardia della dignità e della riservatezza del lavoratore in occasione delle visite personali si intende violato allorché il controllo si svolga con inferenza nell'intimità fisica del lavoratore, come nel caso di perquisizioni o ispezioni anche semplicemente oculari, tali da creare particolare disagio o degradazione psicologica.”

(Corte di Cassazione,
sentenza del 19 novembre 1984, n. 5902).

Lo statuto dei lavoratori, 1970

All'art. 8

“è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche per mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore”.

AIDS ed infezione da HIV, 1990

La normativa in oggetto, nata nel 1990 per fronteggiare l'emergenza dell'esplosione di patologie correlate all'infezione da HIV, impone all'operatore sanitario di non diffondere informazioni che possano permettere l'identificazione della persona infetta, con o senza manifestazioni patologiche

(art. 5, comma 1: "L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità")

AIDS ed infezione da HIV, 1990

Se non per motivi di necessità clinica, nell'interesse del paziente, nessuno può essere sottoposto senza il suo consenso ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV.

La legge consente tali analisi nell'ambito di programmi epidemiologici, solo se i campioni vengano resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire all'identificazione delle persone interessate (art. 5, comma 3).

AIDS ed infezione da HIV, 1990

Art. 5, comma 4:

stabilisce che la comunicazione dei risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami siano riferiti;

nessuna "terza persona", anche della cerchia familiare, è tenuta ad essere informata, se non per scelta dell'interessato.

AIDS ed infezione da HIV, 1990

La legge vieta inoltre ai datori di lavoro, pubblici o privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività.

Viene ribadito che il diritto alla riservatezza del lavoratore non deve essere violato sulla base di accertamenti che non hanno una finalità per l'attività lavorativa ma possono costituire motivo di discriminazione per l'accesso a posti di lavoro o per il mantenimento di essi.